

C_2020222IT.01002002.xml
6.7.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 29 aprile 2020 — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Causa C-186/20)

(2020/C 222/23)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: HYDINA SK s.r.o.

Resistente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se il considerando 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 (1) del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce che «i termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi», debba essere interpretato nel senso che si tratta di termini che non possono essere superati e, ove questi siano superati, se ciò implichi l'illegittimità della sospensione della verifica fiscale.

2)

Se esista una conseguenza (sanzione) per il mancato rispetto dei termini per la realizzazione dello scambio internazionale delle informazioni, stabiliti dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'autorità interpellata e quella richiedente.

3)

Se sia possibile qualificare come interferenza illecita con i diritti del soggetto passivo uno scambio internazionale di informazioni che superi i termini stabiliti dal regolamento n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

(1) GU 2010, L 268, pag. 1.